



CONVENZIONE di inclusione sociale e/o riparazione ai fini della realizzazione del protocollo tra il Tribunale Ordinario di Ivrea e la Casa Circondariale d'Ivrea (allegato 1)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE/ATTUATORE

CARITAS DIOCESANA DI IVREA

Partita I.V.A. 93053160011

Sede legale: VIA VARMONDO ARBORIO 7 - IVREA

Rappresentato da: PRESIDENTE VESCOVO S.E. MONS. DANIELE SALERA

E

SOGGETTO OSPITANTE

Tribunale di Ivrea

Codice fiscale: 93000060017

Indirizzo sede legale: VIA CESARE PAVESE 2 - IVREA

Rappresentato da: PRESIDENTE del TRIBUNALE, dott.ssa ANTONIA MUSSA;

PRESO ATTO CHE

Il protocollo di inclusione sociale è finalizzato al perseguimento dell'autonomia e alla riabilitazione in favore di soggetti presi in carico da un servizio sociale e/o sanitario competente, di seguito "soggetto attuatore", fermo restando la finalità di creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il destinatario del presente protocollo, allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo e che l'attività oggetto del presente protocollo non costituisce rapporto di lavoro.

I soggetti inseriti in progetti di inclusione sociale e/o riparativo devono essere presi in carico dal servizio istituzionalmente competente, ove per presa in carico si intende "la funzione esercitata dal servizio sociale professionale e sanitario in favore di un persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi, che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con

altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio”.

PREMESSO CHE

Il **oggetto promotore/attuatore** *CARITAS d'Ivrea*

e

Il **oggetto ospitante** *TRIBUNALE d'Ivrea*

dichiarano sotto la propria responsabilità:

- a) che i destinatari del protocollo non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, per ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione o per sostituire lavoratori nei periodi di picco delle attività;
- b) di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs. 81/2008 e con la normativa di cui alla L. 68/1999;
- c) di non avere in corso procedure di sospensione dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e/o non avere effettuato nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti l'attivazione del protocollo licenziamenti di lavoratori per mansioni equivalenti a quelle dell'attività prevista e regolamentata, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture su proposta dell'istituto penitenziario, Casa Circondariale d'Ivrea, soggetto terzo con il quale si stipula l'allegata consequenziale Convenzione, soggetti da inserire in un percorso progettuale riabilitativo e/o di inclusione socio/lavorativa, come evidenziato nel progetto personalizzato redatto dalla Casa Circondariale d'Ivrea, che dovrà motivare la ragione dell'attivazione del programma lavorativo di inclusione ed indicare le competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione, secondo i criteri di cui all'allegato 1.

Il progetto personalizzato deve essere allegato alla presente Convenzione e conservato a cura del soggetto promotore.

Art. 2 - Disposizioni generali

1. La durata massima è di 6 mesi, prorogabili per ulteriori 6 sino al raggiungimento massimo del termine di 12 mesi. La proroga o ripetibilità è ammissibile previa acquisizione da parte del soggetto promotore del parere favorevole del nucleo di valutazione della Casa Circondariale, il quale dovrà indicare l'opportunità della

prosecuzione dell'attività al fine di garantire la continuità necessaria al buon esito del percorso di riabilitazione e di inserimento socio-lavorativo;

2. L'impegno orario previsto non può superare le 20 ore settimanali;
3. Il destinatario del progetto non può essere inserito in orari notturni e/o festivi;
4. Durante lo svolgimento del progetto l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor designato all'interno della struttura ospitante.

Art. 3 - Progetto formativo

1 Per ciascun destinatario del progetto verrà predisposto un piano nel quale devono essere individuati:

--la durata, gli obiettivi e modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, con l'indicazione dei tempi di presenza in struttura;

--la copertura assicurativa riguardo a infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile per danni causati a terzi, attraverso l'intervento del soggetto promotore CARITAS;

--le attività previste come oggetto del piano formativo;

2. Il percorso d'inclusione e/o riparazione non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo anche in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione.

Art. 4 - Assicurazione

Il soggetto Promotore/Attuatore s'impegna a corrispondere l'assicurazione Inail prevista ai fini dello svolgimento dell'attività nei locali del soggetto ospitante. Il percorso di attività lavorativa sarà reso a titolo gratuito dai soggetti partecipanti.

Art. 5 - Obblighi del soggetto promotore

Nel presidiare la qualità dell'esperienza d'inclusione sociale il soggetto promotore deve:

--individuare un tutor qualificato e competente a valutare il percorso nell'ambito del progetto di riabilitazione e/o inclusione sociale o avvalersi di un tutor designato dal servizio pubblico che ha in carico il destinatario del progetto;

--favorire l'attivazione dell'esperienza supportando il soggetto ospitante e il beneficiario nella gestione delle procedure amministrative di avvio;

--fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, in ordine alla partecipazione;

--collaborare alla predisposizione del progetto e della relazione sul periodo da inviare alla Casa Circondariale;

--segnalare l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo, nonché eventuali rilievi d'interesse alla Casa Circondariale.

Art. 6 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante deve:

--effettuare e trasmettere al soggetto promotore, nonché alla Casa Circondariale, le comunicazioni di avvio del progetto d'inclusione e/o riparazione, di proroga e di eventuale interruzione anticipata dello stesso; deve inoltre effettuare tempestivamente le comunicazioni di infortunio e trasmettere al soggetto promotore la relativa documentazione;

--designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di esperienza e competenze professionali adeguate e coerenti con il piano formativo. Ogni tutor può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito e deve darne formale comunicazione al tirocinante e al soggetto promotore;

--assicurare la realizzazione del percorso secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale e affidare ai destinatari del progetto, esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del protocollo e dell'allegata convenzione e il loro impegno presso il tribunale non dovrà superare l'orario previsto dal progetto formativo;

--garantire, nella fase di avvio del progetto, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al soggetto destinatario del progetto, deve essere inoltre garantita la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;

--mettere a disposizione del destinatario del progetto, tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;

--collaborare attivamente alla progressiva stesura della relazione individuale del destinatario.

Art. 7 - Sospensione e recesso anticipato del progetto

Il progetto d'inclusione e/o riparazione, può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Art. 8 - Consegna progetto formativo individuale

1. Le parti si impegnano a sottoscrivere la Convenzione con la Casa Circondariale e il Progetto Formativo Individuale prima della data di avvio dell'attività.
2. Gli originali sono conservati a cura della Casa Circondariale e del soggetto ospitante (Tribunale d'Ivrea) che dovrà fornire copia al soggetto promotore/attuatore (Caritas). Al destinatario del progetto dovrà consegnata copia del progetto formativo individuale, contenente gli estremi della convenzione.

Art. 9 - Durata della Convenzione

La presente convenzione è valida a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La presente convenzione non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi risolta automaticamente in caso di perdita dei requisiti su cui in premessa o di violazione delle norme vigenti.

Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Ivrea li _____

Per la CARITAS DIOCESIANA DI IVREA
MONS. Daniele SALERA
(firmato digitalmente)

Per il TRIBUNALE DI IVREA
IL PRESIDENTE
Antonia MUSSA
(firmato digitalmente)